

Progr.	Ambito	Doc.	Prescrizione	Proposta di condizione di modifica temporanea	Motivazione della Proposta	Dati di controllo AIA e riferimenti BAT/ Norma Europea
1	Logistica Materie Prime	<p>AIA n. 284 del 30/09/2019</p> <p>PIC pag 24 Par. 5</p> <p>PMC 2021/36211 del 06/07/2021</p> <p>N.A.</p>	<p>PIC</p> <p>Approvvigionamento, movimentazione e deposito del carbone</p> <p>Il carbone utilizzato nella Centrale di Torrevaldaliga Nord ha le caratteristiche tipiche dei mercati di approvvigionamento di Enel Produzione, provenendo dai bacini carboniferi mondiali (ad es. Polonia, Sud Africa, Stati Uniti, Venezuela, Colombia, Indonesia, Russia, Cina e Australia). I carboni possiedono un contenuto di zolfo inferiore all'1% e sono approvvigionati in grossa pezzatura, per ridurre al minimo la formazione di polvere di carbone. [...]</p> <p>Scheda B18</p> <p>La banchina principale è stata realizzata in cassoni cellulari di cemento armato ed è attrezzata con due scaricatori della portata di circa 1.500 t/h ciascuno, scorrevoli su binari inghisati direttamente sulla soletta in cemento armato. Gli scaricatori prelevano il carbone direttamente dalle stive della nave e lo trasferiscono sul nastro da 3.000 t/ora che collega la banchina ai dome A e B.</p> <p>PMC</p> <p>N.A.</p>	<p>Si richiede la deroga allo scarico del carbone tramite gli scaricatori di banchina principale, prevedendo, in casi di necessità, la possibilità di discarica del carbone utilizzando navi munite di nastro autoscaricante per successivo trasferimento su nastro trasporto carbone.</p>	<p>Ferma restando la volontà del Gestore di utilizzare regolarmente gli scaricatori di banchina principale, la deroga richiesta consentirebbe la continuità di approvvigionamento del carbone dalla banchina ai carbonili coperti (c.d. Dome) e la velocizzazione delle operazioni di discarica del combustibile da nave in caso di rotture accidentali di uno o entrambi gli scaricatori, garantendo il corretto reintegro di combustibile nei Dome necessario per le finalità dell'articolo 5-bis c.2 del DL 14 del 25/02/2022 e s.m.i. (c.d. "Decreto Ucraina").</p> <p>Si precisa che tale modalità è già prevista nell'autorizzazione AIA per la discarica del calcare. Si precisa inoltre che le BAT-AEL/Bref e altra normativa europea non prevedono limiti per analoghe modalità di trasferimento carbone.</p>	<p>AIA: Nessuno</p> <p>BAT-AEL/BRef: Nessuno</p> <p>Norma Europea: Nessuno</p>
2	Rifiuti	<p>AIA n. 284 del 30/09/2019</p> <p>PIC Pag 158 Par. 9.7</p> <p>PMC ISPRA 2021/36211 del 06/07/2021 Pag 42 Par.7</p>	<p>PIC</p> <p>46) [...] Per le altre tipologie di rifiuti non è necessaria nessuna autorizzazione relativa alla gestione dei rifiuti, dal momento che il Gestore effettua attività di deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183 comma 1 lettera bb del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.</p> <p>PMC</p> <p>N.A.</p>	<p>Limitatamente ai rifiuti di processo: ceneri leggere (EER 10.01.02), ceneri pesanti (EER 10.01.01), gessi (EER 10.01.05) e fanghi (EER 10.01.20/10.01.21) si richiede di estendere da tre a nove mesi il limite temporale di deposito temporaneo previsto dall'art. 183 e art. 185 bis del D. Lgs. 152/2006.</p>	<p>La richiesta di deroga deriva dall'incremento della produzione dei rifiuti di processo (ceneri leggere, ceneri pesanti, gessi e fanghi), conseguente alla massimizzazione dell'impiego dell'impianto di Torrevaldaliga Nord per le finalità dell'articolo 5-bis c.2 del DL 14 del 25/02/2022 e s.m.i. (c.d. "Decreto Ucraina"), nonché dalla ridotta disponibilità degli impianti autorizzati al recupero e/o smaltimento dei sopra citati rifiuti di processo, sia in Italia che all'estero. Infatti, la progressiva riduzione della produzione di energia elettrica da carbone, in linea con gli obiettivi del PNIEC, ha visto negli ultimi anni un considerevole</p>	<p><u>AIA:</u> Durata del deposito temporaneo dei rifiuti di processo</p> <p><u>BAT-AEL/BRef:</u> Nessuno</p> <p><u>Norma Europea:</u> Nessuno</p>

Progr.	Ambito	Doc.	Prescrizione	Proposta di condizione di modifica temporanea	Motivazione della Proposta	Dati di controllo AIA e riferimenti BAT/ Norma Europea
					<p>ridimensionamento dei volumi di conferimento di tali rifiuti, con conseguente irreversibile adeguamento dei processi produttivi di destinazione (es. produzione cemento e calcestruzzo) verso altre materie prime al fine di non utilizzare più tali rifiuti. Resta fermo l'impegno del Gestore di proseguire con la ricerca di nuovi destini.</p> <p>Si precisa inoltre che, il Gestore farà ricorso al conferimento in discarica dei rifiuti di processo solo nei casi in cui non sarà possibile il conferimento degli stessi ad impianti di recupero (per es. impianti di produzione cemento, calcestruzzo, ecc.), per raggiunti limiti autorizzativi dei propri depositi e/o limiti del processo di produzione.</p> <p>Si precisa inoltre che il limite temporale di deposito temporaneo rifiuti è previsto solo dalla normativa italiana e che le BAT-AEL/Bref e altra normativa europea non prevedono analoghi limiti temporali.</p>	
3	Logistica Materie Prime	<p>DEC/VIA 680/2003</p> <p>AIA n. 284 del 30/09/2019</p> <p>PIC Pag 28-29 Par. 5</p> <p>PMC ISPRA 2021/36211 del 06/07/2021 N.A.</p>	<p>PIC</p> <p><u>Il sistema di approvvigionamento e stoccaggio del calcare e marmettola</u></p> <p>Il calcare viene trasportato via mare.</p> <p><u>Il sistema di approvvigionamento e stoccaggio dell'urea</u></p> <p>L'ammoniaca gassosa necessaria alla denitrificazione catalitica per l'abbattimento degli NOx è prodotta direttamente presso l'impianto a partire da urea in forma granulare approvvigionata via ferrovia/gomma. Il consumo previsto di urea alla capacità produttiva è di circa 26.000 t/anno</p>	Si richiede deroga sulla modalità di approvvigionamento dei reagenti, consentendo anche la possibilità del trasporto via terra	<p>La richiesta della deroga è da associare all'impossibilità di approvvigionare calcare via mare per indisponibilità fornitori o asset di logistica, nonché alla potenziale difficoltà di approvvigionare urea via ferrovia per possibile indisponibilità fornitori o asset di logistica.</p> <p>Si precisa inoltre che la limitazione sulla modalità di approvvigionamento dei reagenti via mare è previsto solo nei provvedimenti AIA e DEC/VIA di Torrevaldaliga Nord e che la normativa italiana, le BAT-AEL/Bref e altra normativa europea non prevedono analoghi limiti.</p>	<p><u>DEC/VIA:</u> Quantitativi (t/anno) di reagenti approvvigionati via terra</p> <p><u>AIA:</u> Quantitativi (t/anno) di reagenti approvvigionati via terra</p> <p><u>BAT-AEL/Bref:</u> Nessuno</p> <p><u>Norma Europea:</u> Nessuno</p>

Progr.	Ambito	Doc.	Prescrizione	Proposta di condizione di modifica temporanea	Motivazione della Proposta	Dati di controllo AIA e riferimenti BAT/ Norma Europea
4	Logistica Ceneri	DEC/VIA 680/2003	Prescrizione del DEC/VIA 680/2003: limite di 100.000 t/anno di ceneri movimentate via terra	Si richiede di autorizzare il trasporto di ceneri su gomma fino ad un massimo di 200.000 t/anno, quindi oltre limite prescritto nel decreto VIA di 100.000 t/anno.	La richiesta di deroga è dovuta alla massimizzazione della produzione ed alla conseguente necessità di aumentare la movimentazione delle ceneri su gomma. Si precisa inoltre che il limite sui quantitativi di ceneri movimentate su gomma è previsto solo nel provvedimento DEC/VIA di Torrevaldaliga Nord e che la normativa italiana, le BAT-AEL/Bref e altra normativa europea non prevedono analoghi limiti.	<u>DEC/VIA:</u> Quantitativi (t/anno) di ceneri movimentate su gomma  <u>AIA:</u> Nessuno  <u>BAT-AEL/BRef:</u> Nessuno  <u>Norma Europea:</u> Nessuno
5	Materie prime	DEC/VIA 680/2003  AIA n. 284 del 30/09/2019  PIC Pag 28 Par. 5	DEC/VIA 680/2003: utilizzo di marmettola almeno per 1/3 del calcare totale processato annuale  PIC Il sistema di approvvigionamento e stoccaggio del calcare e marmettola [...] Oltre al calcare viene approvvigionata, per almeno il 33% del fabbisogno totale di carbonati, la marmettola in fase di slurry denso (ovvero una miscela di marmettola con acqua) mediante autobotti. L'impiego della marmettola implica da un lato l'utilizzo del residuo della lavorazione del marmo (marmettola) e quindi il recupero da un'attività produttiva di una preziosa risorsa ad oggi destinata altrimenti alla discarica con notevole impatto ambientale. Dall'altro lato, considerando come stima quantitativa l'equivalenza tra calcare e marmettola, tale impiego riduce l'utilizzo di una materia prima come il calcare	Superamento della prescrizione con possibilità di utilizzare il calcare in caso di necessità o in mancanza di approvvigionamenti della marmettola, per il periodo di validità della deroga stessa	La richiesta di deroga è dovuta alla possibile difficoltà di approvvigionamento di marmettola per mancanza di disponibilità sul mercato. Si precisa inoltre che il limite sulla percentuale di utilizzo marmettola rispetto al calcare è previsto solo nel provvedimento AIA e DEC/VIA di Torrevaldaliga Nord e che le normative italiana, le BAT-AEL/Bref e altra normativa europea non prevedono analoghi limiti.	<u>AIA:</u> Percentuale di utilizzo marmettola rispetto al calcare  <u>DEC/VIA:</u> Percentuale di utilizzo marmettola rispetto al calcare  <u>BAT-AEL/BRef:</u> Nessuno  <u>Norma Europea:</u> Nessuno